

La sanatoria introdotta dal collegato fiscale è rivolta a chi ha vissuto fuori dall'Italia

# Forfait al 3% con il mini-scudo

## Regolarizzabili le attività da lavoro svolto all'estero

DI STEFANO LOCONTE  
E ANGELA CORDASCO

Via libera al nuovo mini-scudo fiscale: per gli ex residenti all'estero è possibile regolarizzare le attività estere non dichiarate pagando il 3% del loro valore. La procedura di mini-regolarizzazione è stata introdotta introdotta dall'art. 5-septies del dl n. 148/17, come convertito in legge n. 172/17, pubblicati in G.U. del 5 dicembre scorso.

La novità riguarda i soggetti che ora si qualificano fiscalmente residenti in Italia, nonché i loro eredi, e che in passato sono stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire) o

| Procedure a confronto                                   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Destinatari</b>                                      | La procedura è rivolta ai soggetti residenti in Italia (anche ai loro eredi), che sono stati in passato iscritti all'Aire o hanno lavorato in via continuativa in zona di frontiera o in Paesi limitrofi   | La procedura era rivolta a coloro che si qualificavano fiscalmente residenti in Italia e che detenevano attività all'estero alla data del 30 settembre 2016   |
| <b>Costo della procedura e attività regolarizzabili</b> | Il 3% si applica su: attività depositate e somme detenute sui conti e libretti di risparmio all'estero, nonché somme derivanti dalla vendita di immobili situati all'estero. Il mini-scudo riguarda, dunque, i redditi di cui all'art. 6, comma 1, lett. c) e d) del Tuir, più quelli percepiti dalla vendita di immobili situati all'estero | Le imposte dovevano essere versate in misura integrale, oltre agli interessi legali e alle sanzioni, notevolmente ridotte per l'adesione alla procedura. La voluntary disclosure prevedeva la regolarizzazione della mancato versamento delle imposte sui redditi negli anni oggetto della procedura e della violazione agli obblighi di monitoraggio fiscale |

hanno prestato, in via continuativa, lavoro all'estero in zona di frontiera o in paesi limitrofi. Un'altra possibilità, dunque, per chi non ha ancora

regolarizzato la propria posizione verso il Fisco italiano, che, però, desta perplessità in tutti coloro che hanno aderito alle ultime edizioni della voluntary disclosure e che hanno versato integralmente le imposte dovute sui capitali all'estero, nonché le sanzioni per le omissioni commesse.

Le due procedure, tuttavia, presentano somiglianze molto diverse. La prima, sostanzialmente differenzia nei destinatari della norma: mentre, infatti, alla voluntary poteva aderire chiunque si qualificasse residente in Italia e avesse in passato portato i denari oltre confine, il mini-scudo è rivolto solo a coloro che hanno vissuto fuori dall'Italia in passato ovvero vivono nelle cosiddette zone di confine (c.d. transfrontaliere).

La peculiarità, dunque, della platea a cui è rivolta la norma fa ritenere che il mini-condono sia rivolto a chi effettivamente ha vissuto o lavorato all'estero, conservando tuttavia la residenza italiana e omettendo di adempiere agli obblighi di legge.

La seconda differenza, invece, risiede nel fatto che le attività finanziarie oggetto della procedura devono essere derivanti da redditi prodotti in virtù dell'attività di lavoro autonomo o di lavoro dipendente svolta all'estero (di cui all'art. 6 comma 1, lettere c) e d) Tuir). Gli aderenti, dunque, potranno rimediare agli errori commessi in passato versando il 3% del valore delle attività detenute all'estero.

Il testo della norma, però, sembrerebbe essere un po' nebuloso. Per determinare correttamente il quantum da versare, infatti, si prenderanno come riferimento le attività depositate e le somme detenute sui conti e libretti di risparmio all'estero, nonché somme e attività derivanti dalla vendita di immobili situati all'estero. Non è chiara, però, la sorte delle attività finanziarie diverse da quelle «depositate» o «detenute sui conti e libretti di risparmio».

Ancora. Se la ratio della

norma sembrerebbe essere quella di agevolare nella regolarizzazione chi ha vissuto o lavorato all'estero, come sarà gestito l'onere della prova della provenienza del denaro detenuto all'estero? Come farà il contribuente aderente a dimostrare che le somme detenute sono integralmente derivanti dalla sua attività lavorativa svolta negli anni e, soprattutto, in quanti anni?

Ma torniamo al dato normativo. Il contribuente dovrà versare il 3% del valore di tali attività e delle giacenze al 31 dicembre 2016.

Operativamente, per poter regolarizzare la propria posizione fiscale, i soggetti interessati devono presentare entro il 31 luglio 2018 un'apposita istanza, precisando nella stessa se intendono procedere alla rateizzazione del versamento di quanto dovuto ovvero se intendono versare la somma per l'intero in un'unica rata. Se scelgono la via della rateizzazione, devono rispettare gli step della procedura: tre rate di eguale importo e la prima da versare entro e non oltre il 30 settembre 2018, con la precisazione che la regolarizzazione s'intenderà compiuta nel momento in cui verrà versata l'ultima rata.

Il mini-scudo, infine, non si applica alle attività e somme già oggetto della collaborazione volontaria.

Restano, dunque, molti dubbi e perplessità fra i tecnici della materia e tutti quei professionisti che, dopo le due franchises di voluntary, si aspettavano piuttosto una collaborazione volontaria «a regime», che prevedesse il versamento integrale delle imposte e il pagamento di sanzioni leggermente più alte di quelle previste nell'ultima procedura. Non solo. Considerati i numeri molto bassi di aderenti registrati nell'ultima disclosure, ad avviso di chi scrive sarebbe stato auspicabile non restringere di molto la platea degli aderenti.

© Riproduzione riservata

## UBI Banca

UNIONE DI BANCHE ITALIANE

UNIONE DI BANCHE ITALIANE - S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Bergamo, Piazza Vittorio Veneto, 8  
Sedi operative: Brescia e Bergamo. Iscritta all'Albo delle Banche al n. 5678 - ABI n. 3111.2  
Capogruppo del "Gruppo UBI Banca" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 3111.2  
Capitale Sociale Euro 2.843.177.160,24  
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n. 03053920165  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ed al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

### AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

- ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato, del seguente supplemento (il "Supplemento"):

- Terzo Supplemento al Prospetto di Base per il programma di emissione e/o quotazione denominato: "Unione di Banche Italiane S.p.A. Obbligazioni Zero Coupon, Tasso Fisso con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Callable, Tasso Fisso Step Up / Step Down con eventuale rimborso con ammortamento periodico, Tasso Fisso Step Up / Step Down Callable, Tasso Variabile con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico e Tasso Misto con eventuale minimo e/o massimo con eventuale rimborso con ammortamento periodico, con possibilità di devoluzione e/o di finanziamento di una somma (espressa come importo fisso o come percentuale dell'importo nominale collocato) a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), Enti, Fondazioni, Associazioni, Enti Ecclesiastici ed altri soggetti non aventi fini di lucro che perseguono scopi di utilità sociale e/o a favore di soggetti di qualsiasi natura e forma giuridica che, sebbene non rientrino espressamente in tale ambito, perseguono comunque finalità di solidarietà o di utilità sociale o realizzano attività o progetti finalizzati a rispondere ad obiettivi di interesse generale e sociale o che creano impatto sociale (anche sotto il profilo ambientale) positivo misurabile, nonché con possibilità di finanziamento ad altri beneficiari fino ad un ammontare massimo predefinito. Le Obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base, fatta eccezione per le Obbligazioni Zero Coupon, potranno essere emesse anche come Titoli di Risparmio per l'Economia Meridionale";

- Secondo Supplemento al Documento di Registrazione;

Unione di Banche Italiane S.p.A. comunica l'avvenuto deposito presso Consob in data 7 dicembre 2017 del Supplemento a seguito di approvazione comunicata dalla Consob medesima con nota n. 0133915/17 del 7 dicembre 2017.

Il Supplemento è a disposizione del pubblico per la consultazione sul sito internet dell'Emittente all'indirizzo web [www.ubibanca.it](http://www.ubibanca.it) e, in forma stampata e gratuita, richiedendone una copia presso la sede legale dell'Emittente e presso la/e sede/i dei Soggetti Incaricati del Collocamento.

Ai sensi dell'articolo 95-bis, comma 2, del TUF, gli investitori che - prima della pubblicazione del presente Supplemento - abbiano già concordato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari di seguito elencati:

Unione di Banche Italiane Spa - Tasso Fisso Step Up 0,45% 29.09.2017-2020 - Social Bond UBI Comunità per Lega del Filo d'Oro Onlus - ISIN IT0005278020 avente periodo di offerta compreso tra il 10 agosto 2017 e il 6 settembre 2017 (date entrambe incluse);

Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 0,55% 29.09.2017-2020 - Social Bond UBI Comunità per FONDAZIONE L'ALBERO DELLA VITA ONLUS - ISIN IT0005279846 avente periodo di offerta compreso tra il 4 settembre 2017 e il 26 settembre 2017 (date entrambe incluse);

Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 0,40% 04.12.2017-2019 ISIN IT0005291114 avente periodo di offerta compreso tra il 6 novembre 2017 e il 30 novembre 2017 (date entrambe incluse);

Unione di Banche Italiane S.p.A. - Tasso Fisso 0,50% 28.12.2017-2020 - Social Bond UBI Comunità per AIRC ISIN IT0005312894 avente periodo di offerta compreso tra il 20 novembre 2017 e il 22 dicembre 2017 (date entrambe incluse);

Hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso di revocare la loro accettazione mediante l'invio di una comunicazione scritta da consegnare presso la sede e le filiali del Soggetto Incaricato del Collocamento dove sono state sottoscritte le Obbligazioni. Il diritto di revoca è esercitabile entro il 13 dicembre 2017.

Bergamo, 11 dicembre 2017